

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1273

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1993

Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, e
convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in materia di
tasse automobilistiche

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel quadro di una ampia manovra tributaria introdusse una innovazione estremamente inopportuna in materia di tasse automobilistiche.

In precedenza, infatti, esse erano dovute solo in connessione all'effettiva circolazione del veicolo. Era quindi possibile che veicoli non effettivamente usati dal proprietario fossero conservati in luogo chiuso, senza obbligo di pagamento della tassa, fino al momento in cui il proprietario decidesse di ricominciare ad utilizzarli. Il citato decreto-legge dispose invece la trasformazione della tassa di circolazione in tassa di possesso, da applicarsi a tutti i veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA), indipendentemente dalla loro effettiva circolazione. Si sosteneva che tale innovazione sarebbe valsa a mettere in luce una larga fascia di evasori.

L'esperienza ha viceversa dimostrato l'inconsistenza di questa tesi: non vi fu infatti, a seguito della innovazione, una impennata del gettito della tassa in esame. L'espansione del gettito della tassa stessa, nel 1983 e negli anni successivi, corrisponde alla naturale espansione delle dimensioni del parco automobilistico. Il dato che registrò, invece, una brusca impennata, è quello delle demolizioni che dalle 310.848 del 1982 passarono a ben 2.006.163 nel 1989 (secondo

do i dati forniti da «Quattroruote», maggio 1993).

Questi dati dimostrano in modo inconfutabile che non vi era alcuna significativa fascia di evasione: l'unico effetto dell'innovazione è stato quello di costringere oltre un milione e mezzo di cittadini a ricorrere ai demolitori, sopportando fastidi e spese senza un reale vantaggio della collettività. Non c'era alcun motivo, di interferire nella libertà di scelta degli automobilisti, che per i motivi più vari - inerenti alla loro attività, alla loro situazione familiare, alla loro vita privata - dovrebbero poter decidere come meglio credono se e quale uso fare del veicolo di cui sono proprietari, e quindi anche, eventualmente, di tenerlo in *garage* senza farne uso.

Gli inconvenienti sono poi cresciuti, per effetto della ben nota inefficienza del PRA: i ritardi nella trascrizione dei passaggi di proprietà e delle perdite di possesso fanno sì che altri milioni di cittadini si vedano contestare il mancato pagamento di un tributo cui non sono più obbligati, solo perchè nel PRA essi figurano erroneamente come proprietari di veicoli da tempo venduti, rubati o demoliti.

Crediamo dunque che sia venuto il momento di prendere atto dell'errore compiuto, tornando - come propone il presente disegno di legge - al vecchio sistema. Lo Stato non ne avrebbe alcun danno, e ai cittadini sarebbero risparmiate inutili vessazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il promo periodo è sostituito dal seguente: «I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli e agli autoscafi effettivamente circolanti, con riferimento al periodo di effettiva circolazione».

2. I tributi erariali corrispondenti ai tributi di cui al comma 1, in vigore nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano ai veicoli e agli autoscafi effettivamente circolanti, con riferimento al periodo di effettiva circolazione.

3. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.